

## Concordato preventivo biennale, fino al 15 ottobre per accettare l'offerta

DI GIULIA PROVINO

Si avrà tempo fino al 15 ottobre 2024 per accettare l'offerta del fisco di concordato preventivo biennale. L'Agenzia delle entrate, però, entro il 15 giugno 2024 dovrà rendere disponibili i programmi dove inserire i dati reddituali per l'elaborazione della proposta. Sono alcune delle novità previste dal dlgs attuativo della delega fiscale in materia di accertamento e concordato preventivo (dlgs n. 13/2024, in vigore dal 22 febbraio 2024). Per consentire agli uffici di recepire le novità nei rapporti con i contribuenti sottoposti a controllo, le nuove norme in tema di accertamento si applicano con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024. Invece, per il concordato preventivo biennale si parte già dal 2024: entro il 15 giugno l'Agenzia delle entrate do-

vrà rendere disponibili i software sui quali i contribuenti potranno inserire i dati per l'elaborazione della proposta di concordato, che il contribuente potrà poi accettare o meno entro il 15 ottobre 2024. Per il 2025 il termine è il 15 aprile 2025. Inoltre, per i contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), i forfetari e i minimi, il provvedimento rinvia al 31 luglio 2024 (invece del 30 giugno) la scadenza per il pagamento del saldo 2023 delle imposte e del primo acconto 2024. Serviranno diverse disposizioni attuative per poter applicare le nuove discipline per intero parte. Per dare piena attuazione al concordato preventivo biennale saranno necessari anche un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che dovrà fissare i dati da comunicare telematicamente al fisco necessari per l'elaborazione


della proposta di concordato; un decreto del Mef che fisserà la metodologia di base per il calcolo dei redditi concordati, sentito il Garante della privacy; un decreto del Mef, con l'elenco delle circostanze eccezionali che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto del concordato, al ricorrere delle quali il concordato preventivo biennale cessa di produrre effetti. Per quanto riguarda l'accertamento, invece, con apposito decreto il Mef dovrà individuare i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia. Inoltre, con decreto del Mef sono individuati i criteri e le modalità di rilascio della garanzia. Infine, con altro dm Mef sono individuati termini e modalità di intervento per la verifica degli adempimenti del rappresentante fiscale.

© Riproduzione riservata

### Le decorrenze per l'applicazione del Dlgs su accertamento e concordato preventivo

Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento	Con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024 si applicheranno le nuove disposizioni sull'accertamento e sul contraddittorio preventivo previsto dallo Statuto del contribuente
Intelligenza artificiale (IA) per analizzare il rischio fiscale	Dal 22 febbraio 2024 il fisco può utilizzare l'intelligenza artificiale (IA) per analizzare il rischio fiscale
Cooperazione internazionale nella lotta all'evasione fiscale	A partire dal 22 febbraio 2024 si applicano le nuove disposizioni sullo scambio di informazioni con le amministrazioni estere necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorità locali
Prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito Iva	Con apposito decreto il Mef dovrà individuare i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia. Inoltre, con decreto del Mef sono individuati i criteri e le modalità di rilascio della garanzia. Infine, con decreto del Mef sono individuati termini e modalità di intervento per la verifica degli adempimenti del rappresentante fiscale

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - S.30527 - L.1747 - T.1747



**Le decorrenze per l'applicazione dei Digs su accertamento e concordato preventivo**

	DS6901	DS6901
<b>Revisione dei termini di prescrizione e decadenza</b>	<p>Sono valide le denunce se presentate entro 90 giorni dal termine del 31 maggio di ogni anno dagli assicuratori riguardo l'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categoria di assicurazioni, secondo, le risultanze del registro medesimo. In caso di infedele denuncia, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste dalla presente legge decade decorso il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia infedele.</p> <p>In caso di omessa denuncia, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste dalla presente legge decade decorso il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.</p> <p>A decorrere dalle dichiarazioni presentate relativamente al periodo di imposta 2024, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte liquidate ma non versate e dei relativi interessi e sanzioni decade decorso il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia. Col decorso di tre anni, computabili dal giorno della avvenuta liquidazione definitiva dell'imposta, si prescrive l'azione dello Stato per la domanda di supplemento di imposta</p>	
<b>Contraddittorio preventivo biennale</b>	<p>A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 si applica la disciplina del concordato preventivo biennale</p>	
<b>Limiti per i forfetari</b>	<p>Nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario, per il solo periodo di imposta 2024, l'applicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità</p>	
<b>Procedure informatiche di ausilio all'attuazione del concordato</b>	<p>Entro il 1° aprile di ciascun anno (a parte il primo anno, per cui il termine slitta entro aprile) l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato</p>	
<b>Applicativi informatici sui quali inserire i dati per l'elaborazione della proposta di concordato</b>	<p>Per il 2024 entro il 15 giugno 2024 l'Agenzia delle entrate dovrà mettere a disposizione dei contribuenti gli appositi applicativi informatici sui quali inserire i dati per l'elaborazione della proposta di concordato, mentre l'adesione da parte dei contribuenti alla proposta potrà avvenire entro il 15 ottobre. Per il 2025 il termine è il 15 aprile 2025.</p>	
<b>Elaborazione della proposta di concordato</b>	<p>La metodologia per l'elaborazione della proposta di concordato è approvata con decreto del Mef, sentito il Garante della privacy, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati e delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale e delle risultanze della loro applicazione, nonché dei limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali</p>	
<b>Adesione alla proposta di concordato</b>	<p>Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine previsto per il versamento del saldo dovuto alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'Irap, che, per le persone fisiche, è fissato al 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa. Per il primo anno di applicazione, si specifica che il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi</p>	
<b>Rilevanza delle basi imponibili concordate per chi applica l'Isa e per i forfetari</b>	<p>Si attende il decreto del Mef per individuare le circostanze eccezionali che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto del concordato, le quali comportano che il concordato stesso cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica. La normativa decorre dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023</p>	
<b>Determinazione degli acconti</b>	<p>L'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati. Per l'anno 2024, se l'acconto è versato in due rate, la seconda rata è calcolata come differenza fra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie</p>	
<b>Differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato</b>	<p>I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Mef, devono effettuare entro il 30 giugno i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Imposta regionale sulle attività produttive e Iva. Per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, è possibile provvede al versamento entro il 31 luglio senza alcuna maggiorazione</p>	
<b>Revisione dei termini di presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Irap e disponibilità dei programmi informatici relativi alle dichiarazioni fiscali e agli indici sintetici di affidabilità fiscale</b>	<p>Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, le persone fisiche ed i soggetti i cui termini sono equiparati presentano la dichiarazione in via telematica entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta mentre le persone giuridiche, soggette all'Ires, presentano la dichiarazione in via telematica entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.</p> <p>Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, i primi presentano la dichiarazione per il tramite di un ufficio delle Poste italiane Spa tra il 15 aprile ed il 30 giugno dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, oppure in via telematica tra il 15 aprile e il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta mentre i secondi presentano la dichiarazione in via telematica a partire dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.</p> <p>I sostituti d'imposta, comprese le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti equiparati a questi fini presentano in via telematica la dichiarazione dal 15 aprile al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.</p> <p>Per il periodo d'imposta 2024 i programmi informatici relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale sono resi disponibili entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili</p>	

di Giulia Provino

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1747 - T.1747